



# theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico  
della Fondazione Umberto Veronesi

numero 1 ■ febbraio 2016



**Fondazione  
Umberto Veronesi**  
– per il progresso  
delle scienze

# Ripensare il sistema sanzionatorio penale

## **AUTORI**

ANTONIO GULLO <sup>1</sup>

CINZIA CAPORALE <sup>2</sup>

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO <sup>3</sup>

## **AFFILIAZIONE**

<sup>1</sup> Università degli Studi Messina

<sup>2</sup> Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB)

<sup>3</sup> LUISS Guido Carli

## INTRODUZIONE <sup>1</sup>

Su proposta del Prof. Umberto Veronesi, il Comitato Etico affronta l'ampia e importante tematica dello stato della Giustizia in Italia. Verranno analizzati alcuni aspetti relativi all'andamento dell'amministrazione della Giustizia, alle condizioni delle carceri e alle modalità di custodia, alla razionalizzazione ed efficienza degli uffici e dei servizi, nonché agli interventi e strumenti che, opportunamente individuati e adottati, potrebbero garantire concreti miglioramenti del sistema, essenziali e urgenti per la corretta tutela dei diritti, soprattutto di quelli delle persone più vulnerabili.

L'approfondimento dei punti di maggiore criticità verrà articolato in diversi documenti, il primo dei quali è dedicato al sistema sanzionatorio penale.

## DIRITTO PENALE E CARCERE COME ULTIMA RATIO

Ripensare il sistema sanzionatorio penale è un tema da tempo al centro del dibattito scientifico. Negli ultimi anni è finalmente divenuto anche un impegno nell'agenda del legislatore. Una decisiva spinta al processo riformatore è venuta dalla Sentenza "Torreggiani" della Corte europea dei diritti dell'uomo che, condannando l'Italia per la violazione dell'art. 3 della "Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali"<sup>1</sup> - disposizione che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti -, ha imposto all'attenzione pubblica la necessità di rivedere l'attuale sistema penale. L'esigenza di assicurare il rispetto della dignità della persona nella fase di esecuzione della pena impone infatti una riflessione che si indirizzi verso il sistema penitenziario ma, ancor prima, sull'analisi degli spazi che, in un diritto penale moderno, dovrebbero essere riservati alla reclusione in carcere.

L'idea del diritto penale come *extrema ratio* di tutela riporta non solo alla necessità che l'arma tagliente della pena sia utilizzata, in ossequio al principio di sussidiarietà, esclusivamente laddove non vi siano alternative parimenti efficaci e meno onerose per l'individuo, ma, al contempo, è un'idea che dovrebbe permeare la scelta del legislatore nella selezione di quale strumento vada impiegato all'interno dell'arsenale sanzionatorio penale.

Non solo dunque il diritto penale,

ma ancor prima la stessa reclusione in carcere, e in generale la risposta detentiva, devono rappresentare l'*ultima ratio*.

## RAGIONARE DI ALTERNATIVE AL CARCERE

Nello scorcio della passata legislatura e già nella fase di avvio dell'attuale, si è registrata una prima inversione di rotta nelle scelte di politica criminale, iniziandosi a gettare le basi per un nuovo assetto complessivo. L'opportunità di limitare il ricorso alla reclusione in carcere non è stata più confinata alla fase di esecuzione della pena - come normalmente proprio delle misure alternative alla detenzione - o comunque alla fase della irrogazione della pena, ma secondo la logica delle sanzioni sostitutive. Per la prima volta, ci si è confrontati con la possibilità di prevedere come *pena principale* - in luogo o accanto alla reclusione in carcere - la detenzione domiciliare.

Nella primavera del 2014, un faticoso percorso parlamentare ha portato finalmente all'approvazione di una legge delega che nei suoi principi e criteri direttivi si mostra sensibile all'esigenza di un ampliamento del catalogo delle pene principali. Reclusione e arresto domiciliari fanno la loro apparizione appunto tra le pene principali - con la possibilità dunque di essere applicate dal giudice della cognizione - secondo un meccanismo che per i reati di modesta gravità (che prevedono la reclusione o l'arresto fino a tre anni) vede l'automatica sostituzione del carcere con la detenzione domiciliare, mentre per i reati di maggiore rilevanza (puniti con la reclusione fino a cinque anni) affida al giudice la mediazione, caso per caso, tra le due opzioni. Inizia così a prendere corpo un sistema penale che non ha più il carcere come fulcro ma che, per i casi di minore impatto lesivo, prevede una risposta non carceraria e che anche per reati più gravi contempla la possibilità di evitare l'ingresso della persona in carcere.

## LE PROSPETTIVE E LE ATTESE

Quali sono le caratteristiche dell'impianto normativo prefigurato dal legislatore e quali le sfide presenti e future? Deve sicuramente riconoscersi come il recente intervento abbia segnato un'importante frattura con il passato, rivestendo anche una funzione simbolica non trascurabile. In un'epoca spesso dominata da logiche che privilegiano in modo assoluto la tutela della sicurezza e da un

uso talvolta 'muscolare' del diritto penale - non sempre poi accompagnato dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati - il legislatore ha iniziato a percorrere una strada diversa: quella di non limitarsi ad agire sul terreno del confine tra lecito e illecito o tra diritto penale e altre modalità punitive, ma di iniziare a tracciare all'interno del sistema sanzionatorio penale ambiti in cui, in linea di massima, non debba più essere prevista la reclusione in carcere.

Sforzo dunque di particolare significato che al momento prevede, come forse è tipico in una fase di cambiamento, la detenzione domiciliare come unica alternativa al carcere. Certamente una sanzione meno afflittiva del carcere, ma pur sempre privativa della libertà personale. Un primo problema è dunque legato all'esclusività dell'alternativa al carcere che il giudice può applicare come pena. Problema che si può presentare di particolare rilievo ogniqualvolta il condannato non disponga di un domicilio ove questa possa essere eseguita.

Sotto questo profilo, la detenzione domiciliare si può rivelare in alcuni casi una pena a forte tasso di disuguaglianza, originando forme di disparità di trattamento basate su differenze sociali.

Una prima sfida dovrebbe essere dunque quella, in linea con le indicazioni affiorate nel dibattito scientifico, di individuare soluzioni che consentano l'effettivo ricorso a tale misura, in luogo del carcere, anche per coloro che non abbiano un domicilio (o che non possano concretamente utilizzarlo).

Una seconda sfida aperta è quella di riempire la detenzione domiciliare di contenuti risocializzanti. Assicurare dunque, durante l'espiazione della pena nelle modalità della detenzione domiciliare - in presenza naturalmente di un giudizio di non pericolosità del soggetto -, la possibilità di svolgere le attività - in primo luogo quella lavorativa - che, come dimostrato dagli studi condotti negli ultimi anni sui rapporti tra lavoro in carcere e recidiva, rappresentano la più efficace garanzia di recupero alla società dell'individuo.

Recenti studi dimostrano difatti, sulla base dei primi dati resi noti, che modalità di esecuzione della pena contraddistinte da una forte connotazione risocializzante - e dunque con possibilità di studio, lavoro, formazione professionale per i detenuti - de-

terminano un'importante riduzione dei tassi di recidiva nella popolazione carceraria<sup>3</sup>.

Un'ulteriore sfida è più impegnativa, ma sicuramente più significativa per le sorti future del nostro sistema sanzionatorio penale: si tratterebbe di proseguire con coraggio nella via intrapresa, aggiungendo alla detenzione domiciliare, ulteriori tasselli che concorrano a disegnare il quadro di un nuovo e moderno sistema sanzionatorio penale. All'importante messaggio che il carcere deve essere l'*extrema ratio*, oramai lanciato dai recenti interventi di riforma, deve affiancarsi anche quello che l'alternativa al carcere non può essere unicamente la detenzione domiciliare.

Si deve invece diffondere la consapevolezza che, all'interno di quell'area che in prospettiva si può precludere al carcere, vi dovrebbe essere spazio per sanzioni anche *altre* rispetto alla detenzione domiciliare, tutte le volte in cui il giudizio positivo sul futuro comportamento del condannato consenta di non percorrere la via detentiva o comunque siano prospettabili strumenti altrettanto efficaci. L'attuale riforma del sistema sanzionatorio penale impone di gettare lo sguardo al di là dell'orizzonte che essa dischiude, riavviando il confronto sulla possibilità di prevedere ancora nuove tipologie sanzionatorie come pene principali: lavoro di pubblica utilità e affidamento in prova al servizio sociale da un lato, pene interdittive<sup>4</sup> dall'altro.

I tempi sono oramai maturi per compiere un ulteriore passo verso l'abbandono di una idea 'corporale' della sanzione - in tutti i casi in cui essa non risponda ad una stretta necessità e, talora, anche a una logica di reale efficacia - a favore di una più articolata gamma di sanzioni che sappiano offrire adeguata risposta al reato commesso e sappiano al contempo meglio coniugare la componente afflittiva della pena con contenuti risocializzanti. La compiuta attuazione di questo disegno passa poi attraverso il ruolo del giudice nei casi di previsione alternativa di pene o laddove la pena si colori di contenuti risocializzanti. In tali casi sarà necessario equilibrio e capacità da parte del giudice nella 'gestione' delle nuove sanzioni, così come rimarrà centrale in sede di esecuzione della pena la figura del giudice di sorveglianza, rispetto a cui oramai da tempo si discute circa l'opportunità di una sempre maggiore specializzazione nonché di un rafforzamento anche sotto il profilo organizzativo. I

recenti segnali lanciati dal legislatore sul versante delle sanzioni sembrano aprire alla possibilità di edificare nel tempo, con un processo certo a più tappe, un nuovo sistema sanzionatorio penale.

## **CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

La costruzione di un nuovo sistema sanzionatorio penale è un obiettivo della massima importanza e largamente atteso. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire a beneficio del sistema della Giustizia nel suo complesso e soprattutto dei diritti di tutte le persone.

Tenuto conto del dibattito sul tema e dei recenti progetti e interventi di riforma, il Comitato auspica la più ampia e sollecita discussione sulle diverse problematiche e raccomanda:

1. che si prosegua nel processo di equilibrata decarcerizzazione;
2. fermo restando il carattere del carcere come *extrema ratio*, che vengano individuate, per le fasce di reati non interessate dalla reclusione in carcere, ulteriori alternative rispetto alla sola detenzione domiciliare;
3. che si inseriscano nel catalogo delle pene principali anche pene a contenuto prescrittivo o interdittivo;
4. che si rafforzino per tutte le tipologie di pene a contenuto detentivo le componenti risocializzanti, in primo luogo lo svolgimento di attività lavorative;
5. che il dibattito coinvolga per quanto possibile l'opinione pubblica sul valore etico e sui principi che sostengono la riforma del sistema sanzionatorio penale nonché sugli aspetti fondamentali della stessa.

## **NOTE**

**1** Il Parere è stato elaborato da Paola Severino, componente del Comitato Etico, e da Antonio Gullo, componente del Gruppo di Lavoro del Comitato Etico dedicato al sistema della giustizia in Italia e alle condizioni carcerarie, in collaborazione con Cinzia Caporale, presidente del Comitato Etico. Il Parere è stato approvato all'unanimità il 6 novembre 2014.

**2** Cfr testo della Convenzione: [www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

**3** Ad esempio, la ricerca condotta dall'Università di Essex con l'Einaudi Institute for Economics and Finance ha registrato - da quanto risulta dai primi dati resi noti in un articolo del Sole 24 ore del 29 maggio 2014 a firma della giornalista Donatella Stasio e di Davide Terlizzone, ricercatore dell'Istituto Einaudi - una diminuzione della recidiva dal 14% al 9% in ragione di ogni anno di detenzione nell'istituto penitenziario preso in esame, che è noto per le sue politiche di carcere 'aperto'.

**4** Ad esempio, interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione, revoca di licenze etc.

Documenti  
del Comitato  
Etico della  
Fondazione  
Umberto  
Veronesi

Ripensare  
il sistema  
sanzionatorio  
penale

## Riflessioni a margine di *Ripensare il sistema sanzionatorio penale* - Parere del Comitato Etico Fondazione Veronesi

### *Some Reflection on Rethinking the Criminal Justice System - a Position Paper by Fondazione Veronesi*

Marco Pelissero  
marco.pelissero@unige.it

#### **AFFILIAZIONE**

Università degli Studi di Genova

#### **ABSTRACT**

Il testo commenta il parere *Ripensare il sistema sanzionatorio penale scritto dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi*. In particolare, l'autore discute le diverse implicazioni che seguono dall'adottare il principio nel diritto penale secondo cui il carcere deve rappresentare l'*extrema ratio*, facendo emergere alcuni punti critici del sistema sanzionatorio attuale e insistendo sulla necessità di un potenziamento delle alternative al carcere.

#### **ABSTRACT**

*The paper comments on the position paper written by then Fondazione Umberto Veronesi and dedicated to the Italian criminal justice system. In particular, the author discusses the diverse implications that follow from endorsing the principle that custodial sentences should represent the extrema ratio, highlighting several problematic aspects of the current system and insisting on the necessity of empowering alternative sentences.*

#### **KEYWORDS**

Pena detentiva  
*Custodial sentences*

Alternative al carcere  
*Alternative sentences*

Diritti umani  
*Human rights*

Le riflessioni sviluppate dal Comitato Etico della Fondazione Veronesi fanno emergere alcuni punti critici dell'attuale sistema sanzionatorio e indicano importanti e condivisibili linee di intervento. Va premesso che da tempo sono all'attenzione della riflessione scientifica e del Parlamento le criticità del sistema sanzionatorio, i cui effetti più immediati e visibili si traducono nel ciclico sovraccollamento delle carceri italiane.

Le risposte del legislatore non si sono fatte attendere: soluzioni nettamente emergenziali come l'approvazione della legge sull'indulto nel 2006, o più strutturali - ma ugualmente non lontane dalla logica emergenziale - come le riforme seguite alla sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Torreggiani) e che hanno ampliato l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il legislatore è sinora intervenuto sull'assetto attuale di disciplina senza modificare il quadro complessivo della risposta sanzionatoria, specie con particolare riguardo alle pene principali, quadro che richiede una riflessione più ampia sulle disfunzioni dell'attuale sistema e sugli strumenti necessari per razionalizzarlo, considerato che la legislazione novellistica che nel tempo si è susseguita ha comportato anche difficoltà di lettura del sistema e problemi di coordinamento tra diversi istituti che interagiscono su medesimi ambiti della risposta sanzionatoria (si pensi, per condanne a pene detentive non superiori a due anni la confluenza tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale).

Da questa angolazione, le linee di riforma del sistema sanzionatorio proposte dal Comitato Etico costituiscono una riflessione che va nella corretta direzione, sollecitando una prospettiva di riforma, nella quale il contenimento della risposta carcera-

ria al reato non si traduce - come sinora è stato fatto - nell'allargamento del campo di applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Da tempo la dottrina sottolinea la necessità di potenziare il principio di *extrema ratio* del diritto penale. Nella prospettiva tradizionale le scelte di depenalizzazione comportano la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo o, più drasticamente, la completa decriminalizzazione del fatto: in questa prospettiva già molto si è fatto con le precedenti depenalizzazioni del 1981 e 1999 e più recentemente la l. n. 67/2014 ha ulteriormente potenziato il processo di depenalizzazione, anche attraverso la trasformazione di alcuni reati in illeciti civili con applicazioni di sanzioni pecuniarie punitive.

Tuttavia, le politiche di depenalizzazione, se contribuiscono alla sussidiarietà della sanzione penale, hanno un effetto del tutto marginale rispetto al problema della centralità della pena detentiva, perché intervengono su reati che presentano un disvalore marginale già in astratto e la cui pena detentiva, anche se minacciata in astratto, non viene poi di fatto scontata perché trasformata in forme sanzionatorie non detentive.

In una prospettiva diversa si muove invece la riflessione proposta dal Comitato Etico nella quale il principio di *extrema ratio* è declinato all'interno del sistema penale, proponendo la riduzione del ricorso alla pena detentiva in relazione a fattispecie che, pur essendo poste a tutela di beni meritevoli del controllo penale, possono essere adeguatamente tutelate attraverso pene non detentive. Questa proposta è di più difficile attuazione, perché a preoccupare i vigilantes del securitarismo è la rinuncia alla pena detentiva. Si tratta di far perdere alla pena quel connotato, di cui parlano le riflessioni del Comitato Etico, di "corporeità" della privazione della libertà personale che ha sostituito nell'epoca moderna lo splendore dei supplizi che solitamente accompagnava l'esecuzione delle pene in Europa sino alla fine del diciottesimo secolo.

La revisione del sistema sanzionatorio in chiave di decarcerizzazione finisce inevitabilmente per essere frenata per placare paure e insicurezze, anche se l'effetto placativo è solo apparente, considerato che i condannati che espiano completamente la pena in carcere presentano un tasso di recidiva più elevato di un venti per cento rispetto a coloro che beneficia-

no dei percorsi extracarcerari.

La difficoltà di dare attuazione ad un sistema non carcere-centrico è ben evidenziata dalla mancata attuazione della legge delega n. 67/2014 proprio nella parte che proponeva la revisione del sistema delle pene principali con l'introduzione della pena detentiva domiciliare: pur con i suoi limiti, tale legge costituisce una autentica "frattura con il passato", come ben evidenzia il Comitato Etico, perché per la prima volta nella storia repubblicana il legislatore interviene sul catalogo delle pene principali previste dal codice penale. Forse il timore degli effetti mediatici di tale rottura spiega la mancata attuazione della legge delega.

Del tutto condivisibile è il fatto di aver proposto di aggiungere tra le pene principali la reclusione domiciliare e di aver previsto che l'arresto sia eseguito presso il domicilio. Si tratta di un punto essenziale: solo ragionando in questi termini è possibile provare a scardinare la logica che sinora ha condotto a ridurre la pressione carceraria solo attraverso lo strumento delle misure alternative alla detenzione (in questa prospettiva si sono dimostrate, invece, asfittiche le sanzioni sostitutive delle pene detentive irrogabili direttamente dal giudice di cognizione). Sinora è stata percorsa la via di rimettere alla magistratura di sorveglianza il peso delle scelte di decarcerizzazione, perché la pena comminata in astratto rimane sempre quella detentiva, mentre la decisione sulla sostituzione spetta al tribunale di sorveglianza; la l. n. 67/2014 prevede invece che, in relazione a reati connotati da una fascia di gravità medio-bassa, sia lo stesso legislatore ad effettuare una chiara scelta di campo in favore della pena detentiva domiciliare già a livello di comminatoria editale.

Per imprimere maggiore sussidiarietà alla pena detentiva sarebbe stato opportuno che la legge prevedesse limiti minimi alla pena della reclusione, in modo da imporre al di sotto di quella soglia la reclusione domiciliare: il fatto, invece, che la legge delega non dia indicazioni sulla riforma della pena della reclusione consentirebbe comunque al legislatore di prevedere la pena della reclusione carceraria anche per quella fascia di reati (reclusione sino a tre anni) per i quali la stessa legge prevede l'obbligatorietà della sostituzione con la pena domiciliare.

Le riflessioni del Comitato Etico sono molto puntuali nell'evidenziare i limiti

Riflessioni a margine di Ripensare il sistema sanzionatorio penale – Parere del Comitato Etico Fondazione Veronesi

Ripensare il sistema sanzionatorio penale

di una riforma del sistema sanzionatorio che preveda come unica alternativa al carcere la pena detentiva domiciliare (a parte le pene pecuniarie che soffrono di una crisi di effettività alla quale il legislatore non ha sinora posto rimedio): il rischio della disparità di trattamento; il rischio della vanificazione della funzione rieducativa della pena; l'inadeguatezza delle tipologie sanzionatorie.

Se l'approvazione della l. n. 67/2014 nasce sotto la pressione della sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo e si muove nella prospettiva più immediata di riduzione del tasso di sovraffollamento carcerario, una riflessione più attenta e complessiva del sistema sanzionatorio non può non evidenziare anche i limiti di questo approccio alla questione carceraria.

In primo luogo, del tutto condivisibile è la preoccupazione, evidenziata dal documento, che le nuove pene principali domiciliari introducano una disparità di trattamento tra chi ha un domicilio idoneo, e può pertanto usufruire della nuova tipologia sanzionatoria, e chi purtroppo ne è privo e potrebbe, nella soluzione adombrata dalla l. 67/2014, essere assoggettato solo all'esecuzione in carcere. Sono necessarie soluzioni che consentano - attraverso strutture messe a disposizione del sistema carcerario - l'esecuzione della pena al di fuori del carcere anche a chi non dispone di un domicilio idoneo.

Un secondo limite delle nuove pene principali non detentive, evidenziato dalla dottrina sin da quando nel 1986 ha fatto ingresso nel nostro sistema la misura alternativa della detenzione domiciliare, è costituito dall'assenza di contenuti risocializzanti: tale sanzione ripropone nel contesto domiciliare una forma di segregazione extracarceraria che, specie considerando i tempi di esecuzione che possono essere anche lunghi, rischia di ridursi a mero strumento di sfollamento carcerario che sacrifica la prevenzione speciale positiva. È pertanto necessario che il condannato assoggettato ad una pena a contenuto domiciliare possa svolgere attività lavorative, educative e di istruzione per evitare che della sanzione rimangano solo gli aspetti più legati alla prevenzione speciale negativa.

Infine, non può non essere condiviso il rilievo secondo il quale la riforma del sistema sanzionatorio non può accontentarsi dell'ampliamento delle pene principali alle sole pene domi-

ciliari, perché si muoverebbe in una prospettiva del tutto asfittica che non terrebbe conto della necessità di ampliare il ventaglio sanzionatorio alle pene interdittive e prescrittive come pene principali: si tratta, cioè, di trasferire sul terreno delle pene principali alcune tipologie sanzionatorie che oggi troviamo tra le pene accessorie e tra le misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova ai servizi sociali).

È indubbiamente una prospettiva che il legislatore fatica ad imboccare, sebbene fosse stata da tempo indicata dai vari progetti di riforma del codice penale (penso in particolare a quelli delle Commissioni Grosso, Nordio e Pisapia) e dalle linee di riforma tracciate dalla più recente Commissione Palazzo incaricata di riformare il sistema sanzionatorio. Certo, l'introduzione di pene principali interdittive e prescrittive non ridurrà in modo sensibile il numero dei detenuti, in quanto è prevedibile che i possibili destinatari siano persone che già non sono destinatari della pena carceraria; non di meno, il significato di queste sanzioni va apprezzato sul piano del potenziamento dell'efficacia deterrente (penso in particolare alle sanzioni interdittive, specie se si limita l'applicazione della sospensione condizionale della pena) e specialpreventiva (penso in particolare alle pene prescrittive).

Per attuare questa direttrice di riforma tracciata dal Comitato Etico, va però superata una resistenza che sta più a monte nelle scelte di politica criminale: alla base della resistenza del potere politico di avviare una riforma delle sanzioni principali in chiave di riduzione della risposta carceraria sta sempre il timore che una scelta di questo tipo implichi anche l'abbassamento del livello di guardia della sicurezza collettiva, perché in questi casi la sanzione si libera completamente della sua corporeità segregata (ancora tranquillizzante) che permane nelle pene eseguite presso il domicilio.

L'arricchimento del ventaglio sanzionatorio non deve, tuttavia, portare ad un eccesso di tipologie sanzionatorie, in quanto diverrebbe più difficile la valutazione di proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità dei singoli reati; al contempo, non deve comportare un eccessivo irrigidimento della disciplina delle misure alternative alla detenzione, perché i due percorsi offrono soluzioni a problemi differenti. L'arricchimento della tipologia delle pene principali consente di contenere il ricorso alla



pena detentiva per reati di gravità medio-bassa e nella stessa direzione si muove anche il potenziamento degli istituti che valorizzano la mediazione come soluzione alternativa al conflitto autore/vittima.

Sul terreno, invece, delle misure alternative alla detenzione può essere apprezzato lo sviluppo del percorso rieducativo del detenuto per reati rispetto ai quali non è pensabile rinunciare alla pena detentiva: i percorsi alternativi al carcere permettono di valorizzare sia la personalità del condannato sia una pena intesa in modo non retributivo, ma dialogico. Proprio il fatto che i tassi di recidiva si abbassano in presenza di percorsi extracarcerari, le misure alternative alla detenzione devono garantire sufficiente flessibilità così da tener conto degli sviluppi della personalità del soggetto: la previsione di percorsi differenziati, con possibili diversi gradi di flessibilità nell'accesso alle misure alternative, non deve mai tradursi in preclusioni fondate su titoli di reati o su presunzioni assolute di pericolosità dell'autore del fatto.

Il potenziamento delle strategie extracarcerarie già a livello di comminatorie edittali non deve portare a trascurare le modalità di esecuzione delle pene detentive, perché il carcere rimarrà comunque il nucleo forte e irrinunciabile della risposta sanzionatoria in relazione ai reati più gravi e agli autori più pericolosi. Se l'esperienza ha mostrato che il carcere non rieduca, è necessario almeno che siano assicurati spazi adeguati e condizioni di vivibilità dignitose, che purtroppo non sono solitamente garantiti negli istituti penitenziari italiani. Il fatto però che si investa nelle modalità di esecuzione della pena detentiva non deve diventare un comodo alibi per trascurare il potenziamento delle alternative al carcere, perché è su queste alternative, sulle quali insiste il parere del Comitato Etico, che si fonda l'effettività della funzione rieducativa a cui devono sempre tendere le pene in conformità all'art. 27 comma 3 Cost.

Riflessioni a margine di Ripensare il sistema sanzionatorio penale – Parere del Comitato Etico Fondazione Veronesi

Ripensare il sistema sanzionatorio penale



**Fondazione  
Umberto Veronesi**  
– per il progresso  
delle scienze